

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 373



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
1° dicembre 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
------------------------------	---------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 373/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 366 del 24.11.2012	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 373/02	Causa C-417/12 P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dal Regno di Danimarca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2012, causa T-212/09, Regno di Danimarca/Commissione europea	2
---------------	--	---

2012/C 373/03	Causa C-418/12 P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2012 dal TME SpA — Termomeccanica Ecologia avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 4 luglio 2012, causa T-329/11, TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commissione europea	3
---------------	---	---


IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

Tribunale

2012/C 373/04	Causa T-14/09: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Vanhecke/Parlamento («Privilegi e immunità — Membro del Parlamento — Revoca dell'immunità — Ricorso di annullamento — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire») 4	4
2012/C 373/05	Causa T-491/09: Sentenza del Tribunale 17 ottobre 2012 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Premi nel settore delle carni ovine e caprine — Controlli in loco») 4	4
2012/C 373/06	Causa T-220/10: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Commissione/EU Research Projects («Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore "Società dell'informazione di facile uso" — Revoca del progetto — Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione — Interessi di mora — Procedimento in contumacia») 4	4
2012/C 373/07	Causa T-286/10: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Fondation IDIAP/Commissione («Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Amida, Bacs e Dirac — Spese ammissibili — Modello delle spese aggiuntive — Compenso dei ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato — Assenza di risorse proprie del contraente») 5	5
2012/C 373/08	Causa T-447/10: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi volti alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche — Rigetto delle offerte della ricorrente e aggiudicazione degli appalti ad un altro offerente — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale») 5	5
2012/C 373/09	Causa T-485/10: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — MIP Metro/UAMI — J. C. Ribeiro (MISS B) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MISS B — Marchio nazionale denominativo anteriore miss H — Marchio internazionale denominativo anteriore Miss H — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori Miss H. — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 6	6
2012/C 373/10	Causa T-340/11: Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Régie Networks e Nrj Global/Commissione («Ricorso per risarcimento danni — Aiuti di Stato — Prescrizione — Danno risarcibile — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Incompetenza manifesta») 6	6
2012/C 373/11	Causa T-417/12: Ricorso proposto il 21 settembre 2012 — SFC Jardibric/UAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW) 6	6
2012/C 373/12	Causa T-419/12: Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — LVM/Commissione 7	7
2012/C 373/13	Causa T-420/12: Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — VHV/Commissione 8	8



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 373/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 366 del 24.11.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 355 del 17.11.2012

GU C 343 del 10.11.2012

GU C 331 del 27.10.2012

GU C 319 del 20.10.2012

GU C 311 del 13.10.2012

GU C 303 del 6.10.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dal Regno di Danimarca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2012, causa T-212/09, Regno di Danimarca/Commissione europea

(Causa C-417/12 P)

(2012/C 373/02)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen, agente, P. Biering e J. Pinborg, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

- 1) annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale.
- 2) accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale.

In via subordinata:

- 3) rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame e della decisione.

Motivi e principali argomenti

- 1) La sentenza del Tribunale riguarda l'annullamento della decisione della Commissione del 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in quanto

esclude dal finanziamento comunitario talune spese notificate dalla Danimarca per un importo di circa 749 milioni di DKK.

- 2) In primo luogo, a giudizio del governo danese, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare se il controllo danese tramite telerilevamento fosse abbastanza efficace, laddove il Tribunale ha dichiarato che l'efficacia del telerilevamento può essere valutata comparandola ai controlli tramite GPS effettuati dai rappresentanti della Commissione in occasione delle loro ispezioni in Danimarca.
- 3) In secondo luogo, il governo danese afferma che l'interpretazione del Tribunale della normativa rilevante è erronea su diversi punti, tra cui, in particolare, la questione se una decisione della Commissione possa essere applicata anche se si basa sull'interpretazione scorretta di una norma che è assolutamente fondamentale per la decisione, segnatamente sull'interpretazione dell'obbligo di tutela di cui all'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 2316/1999.
- 4) In terzo luogo, a giudizio del governo danese, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione all'onere della prova e allo standard di prova applicati rispettivamente alla Commissione e agli Stati membri, poiché il Tribunale dichiara che la Commissione, che ha effettuato ispezioni dopo la fine del periodo del ritiro, può assolvere al suo onere probatorio basando la propria decisione sulla presunzione che la situazione constatata sussistesse anche nel periodo di ritiro e poiché il Tribunale stabilisce che l'onere della prova a carico della Danimarca nel contesto del regime del FEAOG comporta che vengano presentati elementi di prova per le diverse superfici sottoposte a ritiro e non solo per quelle controllate dalla Commissione. In tal modo, il Tribunale ha introdotto un nuovo e generico standard di prova per gli Stati membri che si discosta dalla prassi sinora seguita della Corte di giustizia e che pone a carico degli Stati membri un onere della prova che non può in pratica essere soddisfatto.
- 5) In quarto luogo, in relazione alla questione dell'applicazione di correzioni finanziarie, il Tribunale ha omesso di esaminare se le condizioni relative fossero soddisfatte, in particolare, se vi fosse una violazione di regole espresse dell'UE, violazione che è stata espressamente contestata dalla Danimarca nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale.

- 6) In quinto luogo, il Tribunale nella sua sentenza ha sostituito la motivazione originaria contenuta nella decisione della Commissione con una motivazione sua propria. La motivazione del Tribunale per confermare la decisione si fonda quindi su circostanze diverse e irrilevanti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, rispetto a quelle considerate essenziali dalla Commissione nel motivare la decisione, con la conseguenza che, a parere del Regno di Danimarca, gli effetti della sentenza del Tribunale sono in contrasto con il principio di proporzionalità.
- 7) Inoltre, in sesto luogo, il Tribunale ha ommesso di prendere in considerazione una serie di motivi essenziali e di elementi di prova presentati dal governo danese e su diversi punti ha ripreso in modo erroneo gli argomenti di detto governo e le circostanze di fatto della controversia, cosicché la motivazione e il dispositivo della sentenza sono basati su un fondamento erroneo in fatto e in diritto.

—————

Impugnazione proposta il 14 settembre 2012 dal TME SpA — Termomeccanica Ecologia avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 4 luglio 2012, causa T-329/11, TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commissione europea

(Causa C-418/12 P)

(2012/C 373/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (rappresentanti: C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare l'ordinanza del Tribunale 4 luglio 2012, causa T-329/11, notificata in data 9 luglio 2012, per le ragioni esposte in motivazione, e per l'effetto:

- Annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011 con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle «Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions»;
- Condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni, pari a 18 955 106 euro o, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, subiti da TME a causa della violazione del diritto comunitario perpetrata dalla Commissione europea stessa;
- In subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni da perdita di chance subiti da TME, pari a 3 791 021 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In ulteriore subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento del danno da ritardo addebitabile alla Commissione europea nell'esercizio delle sue funzioni, quantificabile nell'ammontare complessivo delle spese legali sostenute da TME pari a 73 044,32 euro o, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sarebbe tenuta, in forza dalla clausola 2.4.12 delle PRAG e dal Volume I, clausola 37, del documento di offerta, a rendere «opinion» sulla procedura contestata da TME. Essa non avrebbe adempiuto tale obbligo.

Inoltre, la Commissione avrebbe errato nel non intervenire per sanare l'evidente violazione del diritto comunitario e recuperare i fondi concessi allo Stato della Romania con riferimento all'appalto in oggetto, dopo la denuncia presentata da TME il 10 dicembre 2008.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Vanhecke/Parlamento

(Causa T-14/09) ⁽¹⁾

(«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento — Revoca dell'immunità — Ricorso di annullamento — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»)

(2012/C 373/04)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Frank Vanhecke (Bruges, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Tournicourt, B. Siffert e S. Lippens)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück, A. Baas e E. Waldherr, e successivamente H. Krück, E. Waldherr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza del Tribunale 17 ottobre 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-491/09) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Premi nel settore delle carni ovine e caprine — Controlli in loco»)

(2012/C 373/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo e infine A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 settembre 2009, C(2009) 7044 def., che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), laddove esclude talune spese effettuate dalla Spagna (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Commissione/EU Research Projects

(Causa T-220/10) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore "Società dell'informazione di facile uso" — Revoca del progetto — Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»)

(2012/C 373/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti, assistiti da C. Erkelens, avvocato)

Convenuta: EU Research Projects Ltd (Hungerford, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretto a ottenere la domanda della convenuta al rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Commissione nell'ambito del contratto IST-2001-34850, maggiorato degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) L'EU Research Projects Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 102 039,32, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 4,80 %, a partire dal 29 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento integrale del debito.

2) *L'EU Research Projects Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Fondation IDIAP/Commissione

(Causa T-286/10) (¹)

(«Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Amida, Bacs e Dirac — Spese ammissibili — Modello delle spese aggiuntive — Compenso dei ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato — Assenza di risorse proprie del contraente»)

(2012/C 373/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondation de l'Institut de recherche IDIAP (Martigny, Svizzera) (rappresentanti: G. Chapus-Rapin e G. Couchepin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda proposta in via principale ai sensi dell'articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale dichiari che talune spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei contratti n. 33812, relativo al progetto Amida, n. 27140, relativo al progetto Bacs e n. 27787, relativo al progetto Dirac, conclusi con la Commissione europea nell'ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU L 232, pag. 1), possono essere ammesse a rimborso e che, di conseguenza, la ricorrente non è tenuta a restituire le somme di EUR 98 042,45 per il contratto relativo al progetto Dirac e di EUR 251 505,76 per il contratto relativo al progetto Amida, nonché domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'articolo 263 TFUE, volta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha confermato le conclusioni della revisione contabile che ha dichiarato inammissibili le spese controverse, e, dall'altro, la condanna della Commissione a disporre una revisione contabile dei progetti da effettuarsi ad opera di una società diversa da quella che aveva effettuato la prima revisione contabile.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Fondation de l'Institut de recherche IDIAP è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Evropaiki Dynamiki/Corte di giustizia

(Causa T-447/10) (¹)

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi volti alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche — Rigetto delle offerte della ricorrente e aggiudicazione degli appalti ad un altro offerente — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2012/C 373/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: T. Lefèvre, agente)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia del 12 luglio 2010, con cui quest'ultima ha respinto le offerte della ricorrente per i lotti nn. 1 e 2 della gara d'appalto CJ 7/09, dell'11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche (GU 2009, S 217-312293), nonché tutte le altre decisioni correlate della Corte di giustizia, compresa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai contraenti prescelti e, dall'altro, richiesta di risarcimento

Dispositivo

1) *La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 luglio 2010 recante rigetto delle offerte presentate dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della procedura di gara d'appalto CJ 7/09, dell'11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche, e che aggiudica gli appalti ad altri offerenti, è annullata.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Corte di giustizia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — MIP Metro/UAMI — J. C. Ribeiro (MISS B)

(Causa T-485/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MISS B — Marchio nazionale denominativo anteriore miss H — Marchio internazionale denominativo anteriore Miss H — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori Miss H. — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 373/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e P. Guimarães, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: J. C. Ribeiro, SGPS, SA (Vergada, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Freire Pinto)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 agosto 2010 (procedimento R 1526/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la J. C. Ribeiro, SGPS, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI.
- 3) La J. C. Ribeiro, SGPS, SA supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Régie Networks e Nrj Global/Commissione

(Causa T-340/11) ⁽¹⁾

(«**Ricorso per risarcimento danni — Aiuti di Stato — Prescrizione — Danno risarcibile — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Incompetenza manifesta**»)

(2012/C 373/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia); e Nrj Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Geneste e C. Vannini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni proposto sulla base dell'articolo 340 TFUE diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti, da un lato, a seguito della decisione illegittima della Commissione del 10 novembre 1997 relativa all'aiuto di Stato N 679/97 e, dall'altro, a causa di una pretesa violazione del principio di buona amministrazione che deriverebbe dalla mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi di tale decisione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Régie Networks e la NRJ Global sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Ricorso proposto il 21 settembre 2012 — SFC Jardibric/UAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)

(Causa T-417/12)

(2012/C 373/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: SFC Jardibric (Saint Jean de la Ruelle, Francia) (rappresentante: avv. J. L. Fourgoux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aqua Center Europa, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 luglio 2012, procedimento R 2230/2010-4, recante rigetto dell'appello contro la decisione della divisione di annullamento del 16 settembre 2010;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «AQUA FLOW» per prodotti delle classi 6, 7, 9, 11, 17, 19 e 21 — marchio comunitario n. 1162064.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Aqua Center Europa, SA.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «VAQUA FLOW» per prodotti della classe 11.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- Assenza di rischio di confusione quanto ai prodotti;
- Assenza di confusione tra i segni.

Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — LVM/Commissione

(Causa T-419/12)

(2012/C 373/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G. (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e J. O. Schrotz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 — Carglass);
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo: omesso esame dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su un esame concreto e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa sull'erronea considerazione, secondo cui nel caso di specie sussisterebbe la presunzione generale dell'applicabilità di una deroga.

- 2) Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni generiche e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, l'inosservanza di norme processuali essenziali.

- 3) Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l'erronea interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della «tutela dell'attività di indagine» e del concetto degli «interessi commerciali».

- 4) Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in particolare nell'ambito della ponderazione degli interessi, che anche l'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — VHV/Commissione

(Causa T-420/12)

(2012/C 373/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VHV Allgemeine Versicherung AG (Hannover, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e J.-O. Schrotz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della Commissione europea del 17 luglio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 — Carglass);
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo: omissso esame dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su un esame concreto e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa sull'erronea considerazione, secondo cui nel caso di specie sussisterebbe la presunzione generale dell'applicabilità di una deroga.

- 2) Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni generiche e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, l'inosservanza di norme processuali essenziali.

- 3) Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'erronea interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della «tutela dell'attività di indagine» e del concetto degli «interessi commerciali».

- 4) Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in particolare nell'ambito della ponderazione degli interessi, che anche l'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commissione

(Causa T-421/12)

(2012/C 373/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Württembergische Gemeinde-Versicherung a. G. (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e J. O. Schrotz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 — Carglass);
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo: omesso esame dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su un esame concreto e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa sull'erronea considerazione, secondo cui nel caso di specie sussisterebbe la presunzione generale dell'applicabilità di una deroga.

- 2) Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni generiche e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, l'inosservanza di norme processuali essenziali.

- 3) Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l'erronea interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della «tutela dell'attività di indagine» e del concetto degli «interessi commerciali».

- 4) Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in

particolare nell'ambito della ponderazione degli interessi, che anche l'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Gaumina UAB/Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(Causa T-424/12)

(2012/C 373/15)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Gaumina UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: avv. Saulius Aviža)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, del 26 luglio 2012, recante rigetto dell'offerta della Gaumina UAB nella gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13;
- obbligare l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a proseguire la procedura d'appalto e a valutare l'offerta della Gaumina UAB nella gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza e sulla mancanza di motivazione della decisione

— La ricorrente sostiene che, nello svolgimento della gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13 relativa a servizi a sostegno di attività di comunicazione, ai sensi dei regolamenti n. 1605/2002 ⁽¹⁾, n. 2342/2002 ⁽²⁾, n. 1922/2006 ⁽³⁾ e dei termini del bando di gara, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha violato l'obbligo di comunicare ad ogni partecipante i motivi e le ragioni del rifiuto della sua offerta (articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002) e il principio di trasparenza (articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002), e, basandosi su criteri di valutazione

delle offerte tecniche soggettivi e astratti, ha respinto l'offerta della ricorrente senza indicare, nemmeno dopo un'ulteriore richiesta di informazioni, i motivi di una siffatta decisione né il numero di punti assegnato.

2) Secondo motivo, vertente sulla non corretta valutazione dell'offerta della ricorrente e sulla mancanza di motivazione della decisione di rifiutare l'offerta

— A parere della ricorrente, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha valutato in modo non corretto la sua offerta tecnica e ha violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione (articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002), avendo rifiutato la sua offerta poiché alla parte tecnica della stessa era stato assegnato un numero insufficiente di punti, nonostante l'offerta rispettasse i requisiti del bando di gara e gli obiettivi e gli scopi del contratto. Il fatto che l'offerta sia stata valutata in modo non corretto è confermato anche dalla circostanza che il convenuto non ha fornito alcun motivo né spiegazione circa i punti individuali assegnati per i criteri di valutazione delle offerte tecniche, né alcuna informazione su quanti punti fossero stati assegnati all'offerta tecnica in generale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403, pag. 9).

Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Austria/Commissione

(Causa T-427/12)

(2012/C 373/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, agente, assistita da M. Windisch)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con il paragrafo 2 della decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, nel procedimento in

materia di aiuti di Stato SA.28.487 (C 16/2009 ex N 254/2009), secondo cui la garanzia di finanziamento concessa dall'Austria alla Bayerische Landesbank rappresenta un aiuto di Stato della Repubblica d'Austria a favore della Bayerische Landesbank ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed è compatibile con il mercato interno, con riguardo agli impegni di cui agli allegati I e III e alle condizioni previste nell'allegato II nonché

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo: violazione del diritto al contraddittorio

Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene di non essere stata sentita dalla convenuta prima della qualificazione come aiuto di Stato della misura da essa concessa. Essa, pertanto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di esporre l'effettivo contenuto giuridico dell'accordo e di prendere posizione su successive modifiche relative alla fattispecie.

2) Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella propria decisione, non ha esposto i motivi per i quali la misura in oggetto deve essere qualificata come aiuto di Stato e per i quali quest'ultimo è compatibile con il mercato interno. Di conseguenza, non sarebbe consentito agli interessati conoscere le giustificazioni alla base dell'adozione dell'atto giuridico né ai giudici dell'Unione esercitare la loro funzione di controllo.

3) Terzo motivo: violazione degli articoli 107 e 108 TFUE

A parere della ricorrente, la qualificazione della misura in oggetto come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno viola gli articoli 107 e 108 TFUE. Al riguardo, essa afferma che, per la misura in questione, non verrebbe corrisposta alcuna remunerazione secondo le normali condizioni di mercato e che tale misura non si ripercuoterebbe neanche sulla stabilità finanziaria e sul mantenimento dei flussi di credito nello Stato membro che conferisce dette misure, nella fattispecie l'Austria, e che quest'ultima non potrebbe in ogni caso neppure controllare adeguatamente in un altro Stato membro la realizzazione degli obiettivi prefissati.

4) Quarto motivo: violazione dell'articolo 125 TFUE

A tal proposito, la ricorrente osserva che, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, TFUE, uno Stato membro non è responsabile né subentra agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali di un altro Stato membro. Poiché la decisione impugnata della Commissione porterebbe tuttavia a tale conseguenza, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 125 TFUE.

5) Quinto motivo: incompetenza della convenuta

A parere della ricorrente, nel presente caso, la Commissione valuta un fatto che, in tale forma, non si è assolutamente verificato in concreto. Di conseguenza, la Commissione eccede dalla propria competenza *ratione materiae*.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Global Steel Wire/Commissione

(Causa T-438/12)

(2012/C 373/17)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;
- chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda di incapacità contributiva e/o dilazione di pagamento con esenzione dal costituire una garanzia bancaria, domanda presentata alla Commissione dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva della ricorrente per far fronte al pagamento dell'ammenda.

- 2) Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva degli azionisti della ricorrente.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, rispetto ad altre imprese del settore, la Commissione ha riconosciuto una situazione di incapacità contributiva, ridotto l'importo dell'ammenda o esentato dal costituire una garanzia.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

— In primo luogo, la Commissione non ha concesso alla ricorrente la possibilità di esporre il suo punto di vista.

— In secondo luogo, la Commissione è incorsa in un vizio di incompetenza, violando il principio di collegialità.

— Infine, la Commissione ha contravvenuto al dovere di motivazione degli atti.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Trefilerías Quijano/Commissione

(Causa T-439/12)

(2012/C 373/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;
- chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;

— in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli già esposti nella causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione

(Causa T-440/12)

(2012/C 373/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;

— chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;

— in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli già esposti nella causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Trenz y Cables de Acero/Commissione

(Causa T-441/12)

(2012/C 373/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenz y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;

— chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;

— in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli già esposti nella causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2012 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-446/12)

(2012/C 373/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole vergini britanniche) (rappresentante: avv. E. Ruchat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- per l'effetto, annullare
 - la decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC e la sua rettifica del 9 agosto 2012 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
 - e il regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290, pag. 13.

Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2012 — Preparados Alimenticios del Sur/Commissione

(Causa T-402/11) ⁽¹⁾

(2012/C 373/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012 — Meyr-Melnhof Karton/UAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

(Causa T-617/11) ⁽¹⁾

(2012/C 373/23)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-96/12) ⁽¹⁾

(2012/C 373/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2012.

Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-105/12) ⁽¹⁾

(2012/C 373/25)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 133 del 5.5.2012.

Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-260/12) ⁽¹⁾


(2012/C 373/26)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 250 del 18.8.2012.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 373/14	Causa T-421/12: Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commissione	8
2012/C 373/15	Causa T-424/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Gaumina UAB/Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	9
2012/C 373/16	Causa T-427/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Austria/Commissione	10
2012/C 373/17	Causa T-438/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Global Steel Wire/Commissione	11
2012/C 373/18	Causa T-439/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Trefilerías Quijano/Commissione	11
2012/C 373/19	Causa T-440/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione	12
2012/C 373/20	Causa T-441/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione	12
2012/C 373/21	Causa T-446/12: Ricorso proposto il 9 ottobre 2012 — Drex Technologies/Consiglio	12
2012/C 373/22	Causa T-402/11: Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2012 — Preparados Alimenticios del Sur/Commissione	13
2012/C 373/23	Causa T-617/11: Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012 — Meyr-Melnhof Karton/UAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)	13
2012/C 373/24	Causa T-96/12: Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2012 — Spagna/Commissione	13
2012/C 373/25	Causa T-105/12: Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 — Grecia/Commissione	13
2012/C 373/26	Causa T-260/12: Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 — Grecia/Commissione	13



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

